

UNIONE DEI COMUNI “Città della Riviera del Brenta”
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 9 del 25.02.2010

Visto il Segretario

OGGETTO: Modifica del “Piano del commercio su aree pubbliche”, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10/2001 – Comune di Fiesso d’Artico.

L’Assessore preposto, Mario Dainese, unitamente al Presidente, relazionano esaurientemente sul punto.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

VISTI:

- il D. Lgs. 31/3/1998, n° 114 che al Titolo X ha riformato la materia disciplinante il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- la L.R. 6/4/2001, n° 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
- i criteri regionali applicativi approvati con D.G.R.V. 20/7/2001, n° 1902, così come modificata con D.G.R.V. n° 633/2003, 1028/2004, e risultanti dal testo coordinato di cui alla D.G.R.V. n° 2113/2005;
- i criteri regionali applicativi per i “Mercatini dell’Antiquariato”, approvati con D.G.R.V. 9/11/2001, n° 2956;
- i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche stabiliti con Ordinanza del Ministero della Sanità 2/3/2000, così come modificata con ordinanze 21/9/2001 e 3/4/2002;
- che i Comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. dei criteri regionali, sentite le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei Consumatori, devono approvare il “Piano del Commercio su Aree Pubbliche” con validità triennale ed efficacia fino all’adozione del nuovo Piano;
- che a tale scopo il Comune di Fiesso d’Artico ha approvato detto piano con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 27/03/2002;
- che il Comune di Fiesso d’Artico ha trasferito la funzione del competente Ufficio Attività Produttive all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” come da contratto di servizio n° 6 del 28/02/2003;
- che il predetto Piano al commercio su Aree Pubbliche del Comune di Fiesso d’Artico è stato integrato e modificato con delibera di assemblea n° 19 dell’1/12/2003, n° 37 del 24/11/2005 e n° 11 del 23/6/2008;
- che si rende ora necessario procedere ad ulteriori modifiche e precisamente:
 - a) posteggio isolato per la vendita di prodotti alimentari con somministrazione degli stessi in Piazza Marconi: eliminazione della giornata del mercoledì pomeriggio, per caduta sistematica della domanda in tale giornata;
 - b) ampliamento dimensionale da mq. 17 a mq. 43,24 del posteggio isolato per la vendita di prodotti ittici in Piazza Marconi, conseguente al cambio dell’automezzo utilizzato nell’attività e al conseguente adeguamento igienico-sanitario dello stesso alla normativa vigente in materia;
 - c) eliminazione di un posteggio isolato per la vendita di prodotti non alimentari a tipologia merceologica specifica “fiori e piante”, nell’area di parcheggio del nuovo cimitero di Via Baldana, per caduta sistematica della domanda del prodotto ivi commercializzato, ritenendo sufficiente per l’offerta il posteggio rimasto;

DATO ATTO:

- che le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei Consumatori sono state sentite in data 18/2/2010, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 10/2001, per cui è stata data partecipazione al procedimento ai sensi del Capo III della Legge 241/90;

Visto il Segretario

RISCONTRATO:

- che il provvedimento rientra nelle competenze dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 42 del D.- Lgs. 18/8/2000, n° 267;
- che sullo stesso è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voto espresso per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti e votanti n° 9 componenti - voti favorevoli n° 9

DELIBERA

- 1) di modificare il “Piano per il Commercio su Aree Pubbliche” ex art. 2 della L.R. 10/2001 del Comune di Fiesso d'Artico, e precisamente:
 - a) posteggio isolato per la vendita di prodotti alimentari con somministrazione degli stessi in Piazza Marconi: eliminazione della giornata del mercoledì pomeriggio;
 - b) ampliamento dimensionale da mq. 17 a mq. 43,24 del posteggio isolato per la vendita di prodotti ittici in Piazza Marconi;
 - c) eliminazione di un posteggio isolato per la vendita di prodotti non alimentari a tipologia merceologica specifica “fiori e piante”, nell'area di parcheggio del nuovo cimitero di Via Baldana;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto – Direzione Commercio, per il tramite degli organi gestionali, al fine del riconoscimento delle modifiche e variazioni intervenute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10/2001;

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti e votati n° 9 componenti

voti favorevoli n° 9

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.